

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1332

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, GUERRIERI FILIPPO, CORONA GIACOMO, LEONE RAFFAELE,
SULLO, NUCCI, BUFFONE, CHIATANTE, FORNALE, DE MEO, BACCELLI,
BOLOGNA, DURAND DE LA PENNE**

Presentata il 18 giugno 1959

Istituzione dei ruoli aggiunti per il personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O. N. I. G.), sorta, per l'assistenza agli invalidi di guerra 1915-1918, dovette, pochi anni dopo, allargare la sua sfera d'azione, iniziando quel suo lungo e vario processo di adeguamento che dura tutt'ora.

Entrarono infatti via via nella sua orbita, per effetto di successivi provvedimenti di legge, gli invalidi delle Campagne di Africa, della Spagna, della guerra 1940-45, gli infortunati civili di guerra, fra i quali le dense schiere dei mutilatini, degli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dell'ex *Wermacht*, i mutilati per servizio che ogni anno aumentano di numero; infine con la recente legge 3 aprile 1958, n. 649, l'O. N. I. G. deve provvedere all'assistenza sanitaria per qualsiasi infermità diversa anche da quella di guerra, in favore dei titolari di pensione o assegno rinnovabile, per gli invalidi ascritti alla 1^a categoria, nonché di coloro che siano stati dichiarati incollocabili ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'assistenza sanitaria è dovuta anche per le persone di famiglia dei suindicati invalidi.

Come si vede, è la stessa sanguinosa dinamica della storia italiana che impone all'O. N. I. G. di plasmare la sua organizzazione secondo sempre nuovi, maggiori e subitanei bisogni per commisurarla alla perentorietà della sua missione, particolarmente nel campo sanitario-ortopedico, in quello sociale ed in quello del collocamento obbligatorio (vedi legge 3 giugno 1950, n. 375, sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra che affida tale servizio all'O. N. I. G.) si da trovarsi in grado di rispondere nel miglior modo possibile all'aspettazione del Governo e dei reduci invalidi.

L'O. N. I. G. dovette, in forza della sua legge istitutiva del 1917, n. 481, riformata con regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertita in legge 5 maggio 1949, n. 178, provvedere a costituirsi un personale proprio.

L'Opera nazionale è stato forse il primo Ente ad avere un regolamento organico che seguisse la falsariga dell'ordinamento allora vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Lo stesso trattamento economico, proprio in forza dell'articolo 8 del già citato regio decreto-legge n. 1175 deve essere contenuto nei limiti a quelli stabiliti per i dipendenti

civili dello Stato di pari gruppo e grado e non può avere la maggiorazione del 20 per cento come già altri Enti parastatali.

L'O. N. I. G. per disimpegnare compiutamente, come si è già detto in precedenza, tutte le complesse attività enormemente accresciute dopo il secondo conflitto mondiale, e provvedere altresì all'assistenza agli invalidi di servizio, è stata costretta a procedere all'assunzione di personale avventizio.

Oggi la situazione del personale dell'O.N. I.G. — ruoli centrali e periferici — è la seguente:

Personale di ruolo . . . N. 501 unità;
Personale non di ruolo . » 425 »

In complesso 926 dipendenti.

Il 43 per cento dei suddetti dipendenti dell'O. N. I. G. appartiene alla categoria degli invalidi di guerra, per cui essi, in definitiva, avrebbero potuto beneficiare della legge n. 375 sul collocamento obbligatorio e non gravano su datori privati di lavoro.

Altri 79 sono i decorati al valor militare. 78 gli ex combattenti, 96 gli orfani e le vedove di guerra e 68 i figli di invalidi e di ex combattenti.

In definitiva il personale che comunque non appartenga a nessuna delle suddette categorie assomma a meno di 100 unità. Fra queste persone 60 hanno oltre 60 anni di età, sono cioè quelle persone che furono as-

sunte durante il 2° conflitto mondiale per far fronte alle esigenze di detto Ente.

Lo Stato per soddisfare le giuste aspettative dei propri dipendenti che si trovavano presso a poco nelle stesse posizioni ma che certamente non potevano vantare le benemerienze patriottiche di questo esiguo numero di personale invalido, decorati, ex combattenti, reduci, orfani e vedove di guerra, istituì con decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, i ruoli transitori (ora aggiunti) per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Analoghi provvedimenti furono adottati dagli Enti locali e da altri Enti fra i quali la Camera di commercio (legge 3 aprile 1957, n. 233).

Per tutte le ragioni suesposte, si sottopone alla vostra approvazione la presente proposta di legge, che prevede l'istituzione di ruoli aggiunti per il personale non di ruolo in servizio presso l'O. N. I. G. che, come è stato detto sopra, appartiene, nella sua quasi totalità, a quelle categorie che il Paese guarda con calda ed inalterata simpatia, perché testimoni viventi della nostra virtù consacrata col sangue durante tutte le guerre ed ora interamente impegnata a suturare le profonde ferite ed a lenire i dolori e le pene dei loro stessi fratelli, allo scopo di reinserirli, con dignità ed amore, nell'operoso circolo della comunità nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso l'Opera nazionale invalidi di guerra sono istituiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario, senza distinzioni gerarchiche in ciascuna categoria.

ART. 2.

Nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso l'Opera alla data della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di

sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per i corrispondenti ruoli organici con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio.

Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma del presente articolo per il collocamento nei ruoli aggiunti è ridotto a due anni per gli ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra, per le vedove e gli orfani di guerra, nonché per le categorie comunque equiparate.

ART. 3.

Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono farne domanda all'Amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 1, qualora abbiano, a tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto.

Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre 2 mesi dal compimento del periodo medesimo.

ART. 4.

I dipendenti non di ruolo che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo a cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale esecutivo, si può prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti ed hanno ottenuto la nomina in ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1 il collocamento nei ruoli aggiunti.

ART. 5.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione.

Tale collocamento decorre dal 1 maggio 1958 per coloro i quali abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto e negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo.

ART. 6.

Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico nonché sul trattamento di quiescenza dei dipendenti di ruolo.

ART. 7.

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni alle qualifiche corrispondenti ai gradi VIII della categoria del personale di concetto e IX della categoria del personale esecutivo ed agli esami di concorso per la promozione al grado XI della categoria del personale ausiliario.

ART. 8.

I posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici vanno attribuiti al personale dei ruoli aggiunti nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, sempreché ne sia ritenuto meritevole a giudizio del presidente, sentita la Commissione del personale, per operosità, diligenza e condotta notevoli.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria.

ART. 9.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.